

# CAMERA PENALE DI MARSALA

“On.le Avv. Stefano Pellegrino”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

## **Proposta di legge di modifica dell'art. 506 c.p.p.**

- **Modifica dell'art. 506 c.p.p. co. 2 c.p.p., nella parte in cui consente al giudice di formulare domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e a quelle indicate dall'art. 210 c.p.p. nonché alle altri parti esaminate.**

Il potere del giudice previsto dall'art. 506 co. 2 c.p.p., ad oggi, viene esclusivamente disciplinato, a mente della norma citata, solamente rispetto al momento nel quale esso può essere esercitato, senza ulteriori specificazioni delle modalità esplicative.

Il problema che si pone, sulla scorta dell'esperienza stratificatasi nel tempo, è quello delle garanzie che si possono pretendere nell'esercizio del diritto di intervento del Giudicante affinché non vengano travalicati i limiti imposti, in linea generale, dal nostro ordinamento, in tema di acquisizione della prova dichiarativa, avuto riguardo alla genuinità della stessa.

La mancanza di una sanzione processuale per il mal governo, da parte del Giudice, delle regole sottese al corretto svolgimento dell'esame testimoniale, impone qualche riflessione.

Due sono gli argomenti di fondo nella prospettiva di rivisitazione dell'istituto: °*un allineamento drastico alle regole proprie del processo accusatorio c.d. "puro" che escluderebbe il potere di intervento del giudice nel dibattito processuale, che sarebbe demandato esclusivamente alle parti*

# CAMERA PENALE DI MARSALA

“On.le Avv. Stefano Pellegrino”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

*(P.M. e Difensore), marginalizzandolo al ruolo di controllo”* una perimetrazione del detto potere di intervento, nell’esame dei testimoni e simili, con la previsione di sanzioni di natura processuale che possano fungere da garanzia e deterrenza.

Non è inopportuno, comunque, fare cenno dei principi generali sanciti dall’art. 499 c.p.p. che tendono a regolare, appunto, l’esame testimoniale. Il comma secondo enuncia un principio tendente a garantire, quanto più possibile, la genuinità delle risposte: di talché *“nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte”*.

Tale principio non è certamente contraddetto dal successivo comma terzo del medesimo articolo giacché la possibilità, di chi non ha chiesto l’esame, di formulare domande che contengano implicitamente la risposta (c.d. suggestive) non può spingersi fino al punto di determinare risposte non genuine, cioè non rispettose della integrità intrinseca della circostanza fattuale che il teste stesso vuole rappresentare.

E ciò che al momento non risuona paradossale, ma, come vedremo, potrebbe diventarlo, consiste nella funzione che il legislatore ha delegato al Giudice attribuendogli la funzione di *“controllore”* nella gestione dell’atto istruttorio tanto è vero che: *“durante l’esame il presidente, anche d’ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte..”* (art. 499 co. 6 c.p.p.).

# CAMERA PENALE DI MARSALA

“On.le Avv. Stefano Pellegrino”



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Come detto, la commistione, però , nel nostro ordinamento processual/penalistico, tra spinte verso un processo accusatorio ortodosso e le contropunte, con rigurgiti di taglio inquisitorio, ha determinato quello che, come efficacemente tratteggiato da taluno, è stato definito un processo accusatorio “*all'amatriciana*” (intendendo, ovviamente, la presenza di peculiari componenti tipicamente italiane).

In questo contesto si pone il potere di intervento del giudice nel dibattito tra le parti, ma, per quello che più conta per la proposta in commento (ed è qui il paradosso), è l'uso distorto al quale si assiste (talora, sovente o spesso non importa), relativo ad una ingerenza ingiustificata e scevra da ogni regola processuale (art. 499 co. 2 c.p.p.) che, in funzione di un generico accertamento di verità , legittima l'intervento del Giudice al di fuori di ogni dettame e senza previsione di sanzione: nessuno può “controllare” il “controllore”.

Di certo non ci si può accontentare di qualche sporadico intervento riparatorio di qualche illuminato Giudice dell'impugnazione, ma si rende opportuno creare i presupposti certi per il rispetto dei canoni tradizionali del processo “delle parti”.

Proprio a tal riguardo, non si tralascia di addurre la sentenza N. 15331/20 della IV Sezione della Cassazione, con la quale la Suprema Corte, in spregio al “cattivo” indirizzo soprarichiamato - in forza del quale il giudice “può ”

# CAMERA PENALE DI MARSALA

“On.le Avv. Stefano Pellegrino”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

rivolgere anche domande suggestive “agendo in un'ottica di terzietà ”- ha esteso i divieti posti a tutela della genuinità della prova orale anche in capo al giudicante medesimo.

La sentenza *de qua* muove dal fatto che risulterebbe illogico, ancor prima che irragionevole, che il giudice venga sottratto alle regole che, secondo quanto stabilisce il codice, egli stesso è tenuto a far rispettare (art. 499 comma 6 c.p.p.), analizzando, con specifico riferimento all'assunzione della prova dichiarativa, il rapporto tra potere probatorio officioso e principio dispositivo, e traendo -come ovvia conseguenza- la "*funzione surrogatoria*" del primo rispetto al secondo.

Di talché , la funzione del giudice verrebbe ricondotta -così per come dovrebbe essere- al ruolo di interlocutore, con possibilità d'intervento solo dopo l'esame e il controesame dell'escusso/esaminato(art. 506 comma 2 c.p.p.), con domande a chiarimento sottoposte ai consueti ed ordinari criteri di ammissibilità , posto che questi ultimi sono formulati a garanzia della corretta ricostruzione del fatto.

Tuttavia così come potrebbe apparire azzardato (ma non lo è) escludere in radice il potere di intervento del giudice durante la *cross examination* (se non, appunto, per regolare il dibattito tra le parti), di certo porre limiti normativamente definiti risulta certamente opportuno.

# CAMERA PENALE DI MARSALA

“On.le Avv. Stefano Pellegrino”



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

La sentenza in commento ha esteso la operatività di quella che si può ritenere una regola di esclusione posta a garanzia della legalità del metodo probatorio, quale che sia la fonte o il contesto in cui viene applicato.

Prospettive:

1) Limitare le domande da porre (da parte del giudice) ai temi già affrontati dal P.M. e Difesa. Peraltro, non potrebbe neanche argomentarsi che ciò sarebbe troppo riduttivo per l'accertamento della verità fattuale giacché è proprio l'art. 506 c.p.p. che consente al Giudice di indicare alle parti temi di prova nuovi. In tal caso quindi si farebbe salva la “neutralità” e la “terzietà” del Giudice.

2) **Imporre al Giudice l'obbligo di rispettare**, nella conduzione del proprio esame, **le regole dell'esame diretto** (così come previsto per la parte che ha chiesto il mezzo di prova). Tale indicazione riposerebbe sia su un generale principio di presunzione di verità della testimonianza (che viene peraltro preceduta dalla lettura dell'impegno alla lealtà ) e sia perché l'esame diretto rappresenta il contesto più logico ed opportuno per arrivare alla risposta più “genuina”.

I superiori argomenti sarebbero confacenti ad una interpretazione oltremodo in linea con l'art. 111 comma 2 della Costituzione che sancisce la imparzialità e terzietà del Giudice.

# CAMERA PENALE DI MARSALA

“On.le Avv. Stefano Pellegrino”



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

3) Prevedere una sanzione processuale ad ogni violazione, da parte del Giudice, del dettato normativo opportunamente ricodificato. Ovviamente, perché possa essere considerata efficace, la sanzione dovrebbe avere una incidenza rilevante nel processo: **l'inutilizzabilità della dichiarazione in ogni sua parte; e l'eventuale ° obbligo di ripetizione della fonte dichiarativa avanti il Giudice dell'impugnazione** (qualora si volesse sanare l'abuso processuale); E ciò perché la limitazione della inutilizzabilità alla sola dichiarazione determinata da “domanda illegittima” comporterebbe “de facto” la possibilità di motivare la sentenza al di là del dato recepito e con un condizionamento che, comunque, avrebbe una incidenza sulla decisione.

In buona sostanza il convincimento deve essere scevro da ogni influenza al di là della utilizzazione che potrebbe essere fatta della dichiarazione ricavata contra ius.

Marsala 30.1.25

I componenti la commissione locale San Giorgio